

Seduta 22 giugno 2006

-omissis-

- vista la delibera in data 08 giugno 2006 di modifica degli artt. 2 e 10 del Regolamento della pratica, rilevato che il III comma dell'art.2 ("Ciascun avvocato potrà accogliere presso il proprio studio ai fini della pratica legale un numero massimo di due praticanti") ha posto ai Colleghi dubbi interpretativi e che, pertanto, appare opportuno assumere delibera interpretativa per consentire una corretta applicazione della norma.

Il Consiglio, visto il III comma dell'art. 2 del Regolamento della pratica così come modificato con delibera del 08 giugno 2006;

- rilevato che il limite numerico sancito nel detto articolo ha riguardo allo status di praticante, a prescindere o meno dal compiuto espletamento della pratica legale;

- considerato che lo status di praticante permane in capo ad un soggetto sino a quando questi mantenga l'iscrizione al relativo Registro;

dopo ampia discussione, sentito il parere della Commissione Albo all'unanimità

delibera

che l'inciso "ai fini della pratica legale" contenuto nel III comma dell'art. 2 del Regolamento della pratica debba interpretarsi con riguardo allo status di praticante e quindi fino alla data di cancellazione dal relativo Registro tenuto da questo Consiglio.

-omissis-

estratto per copia conforme